
Dicastero per la Dottrina della Fede

RECIBIDO: 26 DE FEBRERO DE 2024 / ACEPTADO: 14 DE MAYO DE 2024

Davide SALVATORI

Prelato Uditore della Rota Romana
Roma
orcid 0009-0009-6492-8602
d.salvatori@unigre.it

SOMMARIO: 1. Origine storica e importanza. 2. Struttura e competenze. 3. Esercizio della potestà vicaria e valore dei documenti. 4. Rapporto con gli altri Dicasteri. 5. Organismi presso il DDF.

Vid. anche: Commissio Theologica Internationalis; Dicasteri della Curia romana; Magistero della chiesa; Potestà vicaria; Sant'ufficio [congregazione dell]; Tribunale del Dicastero per la Dottrina della Fede.

1. ORIGINE STORICA E IMPORTANZA

Fondata il 21-VII-1542 da Paolo III (Cost. Ap. *Licet ab initio*) e in seguito riformata da Sisto V (Cost. Ap. *Immensa Aeterni Dei*, 22-I-1588), la Sacra Congregazione della Universale Inquisizione (fu così chiamata da Sisto V e in seguito comunemente chiamata anche Sacra Congregazione dell'Inquisizione Universale o Sacra Inquisizione Romana e Universale) ebbe il compito di combattere l'eresia, di reprimere i delitti contro la fede, di proibire i libri pericolosi e di nominare gli inquisitori.

Il nome del Dicastero subì nei secoli alcune variazioni, che rispecchiano la sua natura a seconda delle epoche storiche: da Sacra Congregazione della Universale Inquisizione (Sisto V) divenne S. Offizio (Pio X), poi Congregazione per la Dottrina della Fede (Paolo VI e Giovanni Paolo II) e infine Dicastero per la Dottrina della Fede (Francesco).

La variazione definitiva del nome risale a Pio X (Cost. Ap. *Sapienti consilio*, 29-VI-1908; prima, infatti, era chiamata sia Sacra Congregazione della Universale Inquisizione sia S. Offizio), ma quella più significativa va ascritta a Paolo VI quando ne ridefinì le competenze alla luce del Concilio, denominandola Cong DF (M.P. *Integrae servandae*, 7-XII-1965). Tale denominazione è stata conservata nelle Costituzioni Apostoliche *Regimini Ecclesiae Universae* del 15-VIII-1967 e *Pastor Bonus* del 28-VI-1988 con le quali Paolo VI e Giovanni Paolo II riformarono la Curia romana. Papa Francesco, riorganizzando la Curia Romana (Cost. Ap. *Praedicate Evangelium*, 19-III-2022), ha mantenuto invariato il nome (Francesco, Lettera Apostolica *Fidem servare*, 11-II-2022), mutando la nomenclatura da Congregazione a Dicastero.

Il nome DDF conserva ed esprime ancora la forza della novità conciliare, come sottolineato nel M.P. *Integrae servandae*: «Poiché la carità “esclude il timore” (1 Gv 4,18), alla difesa della fede ora si provvede meglio col promuovere la dottrina, in modo che, mentre si correggono gli errori e soavemente si richiamano al bene gli erranti, gli araldi del vangelo riprendono nuove forze» (AAS 57 [1965] 953).

Papa Francesco, dando un nuovo assetto al DDF (AAS 114 [2022] 287-289; PE 69-78), ha voluto aggiornare le finalità operative di tale istituzione (*Lettera al nuovo Prefetto*, 1-VII-2023; cfr. anche *L'Osservatore Romano*, 26-I-2024, p. 7).

I pronunciamenti del DDF hanno un riverbero importante anche per il diritto canonico, perché esso ha un rapporto intimo con la teologia (Paolo VI, *Allocuzione al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico*, 17-IX-1973) e col magistero (Benedetto XVI, *Allocuzione ai partecipanti al Convegno in occasione del XXV anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico* 25-I-2008). L'interpretazione della norma, pertanto, non può essere disgiunta né dalla tradizione (c. 6 § 2) né dal magistero (Benedetto XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21-

I-2012; Francesco, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 25-I-2024), evitando così il rischio del *riduzionismo* normativo, secondo cui «i pronunciamenti dottrinali non avrebbero alcun valore disciplinare» (Giovanni Paolo II, *Allocuzione ai partecipanti alla giornata accademica «Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003»*, 24-I-2003).

2. STRUTTURA E COMPETENZE

Il DDF era, dal 1588, il dicastero della Curia Romana ad essere nominato per primo. Ciò era determinato da una ragione di tipo dogmatico-ecclesiologico: nella visione cattolica, che considerava il mondo come *civitas christiana*, la salvaguardia della fede e della morale erano messe al primo posto, preoccupandosi di vigilare sul *sensus fidelium*. A seguito dell'incedere inesorabile della secolarizzazione, tale visione non è venuta meno, ma è stata rimessa in evidenza la necessità della missione (Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica *Novo millennio ineunte*, 6-I-2001, n. 40; Francesco, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, 24-XI-2013, *passim*). Per tale ragione, nella riforma di Francesco, il Dicastero per l'Evangelizzazione (PE artt. 53-68) è messo al primo posto e il DDF collabora in stretta sinergia.

È competenza *propria* ed *esclusiva* del DDF tutto ciò che riguarda la *res fidei et morum*, che si esplica nel compito di *promozione* e di *tutela* (PE art. 69). PE configura queste competenze in relazione all'aiuto che essa dà al Romano Pontefice «nell'annuncio del Vangelo in tutto il mondo». In tal senso la competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede si concepisce e agisce nella Chiesa in prospettiva missionaria.

Il DDF è strutturato come ogni Dicastero: il Card. Prefetto regge, dirige e lo rappresenta (PE art. 14 § 1) ed è coadiuvato dal Segretario e dai Sottosegretari (PE artt. 13-14; 25). I Membri – costituiti da un determinato numero di Cardinali e Vescovi, (con la possibilità anche per Presbiteri, Diaconi, Religiosi e Laici di farne parte, PE art. 15) – coadiuvano il Prefetto nelle Sessioni ordinarie e Plenarie (PE art. 26).

Il Dicastero è diviso in due Sezioni (dottrinale e disciplinare, PE art. 70), ciascuna coordinata da un Segretario che, assieme ai Sottosegretari, agli Officiali e Consultori, sono di aiuto al Prefetto (PE art. 25) per l'espletamento dei compiti del Dicastero (PE artt. 21; 71 e 76). Tra i Dicasteri della Curia romana il DDF è quello che pratica con regola-

rità la seduta dei consultori, chiamata Consulta. Il Dicastero è dotato di un proprio archivio (PE art. 19).

La sezione dottrinale (PE art. 71) affianca e coadiuva i vescovi non solo nell'esercizio del loro *munus* nell'essere «dottori autentici» (PE art. 72 § 1), ma anche per tutto ciò che riguarda «l'autorizzazione per l'insegnamento delle discipline teologiche» (PE art. 72 § 2). Essa, inoltre, esamina tutte le questioni sorte in merito alla diffusione di scritti e opinioni «contrari o dannosi alla retta fede e ai costumi» e «si adopera affinché non manchi un'adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolosi» (PE art. 73). Questa materia è regolata dalle Norme *Agendi ratio in doctrinarum examine* del 29 giugno 1997 (AAS 89 [1997] 830-835).

Ultima competenza della sezione dottrinale è quella attinente allo scioglimento del matrimonio *in favorem fidei*. Ad essa spetta il giudizio «in linea sia di diritto che di fatto» (PE art. 74). La materia, non disciplinata dal CIC, è regolata dalle *Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei* promulgate dal Papa il 30-IV-2001.

Alla sezione disciplinare è affidato il compito di giudizio circa i «delitti riservati» (cfr. PE art. 76 § 1) e per tali ragioni presso il Dicastero è istituito un Tribunale Supremo (cfr. *ibid.*). La materia, non disciplinata dal CIC, è regolata dal M.P. *Sacramentorum sanctitatis tutela* di Giovanni Paolo II, aggiornato da Francesco ed entrato in vigore l'8-XII-2021. Presso il Dicastero è anche istituito un Collegio speciale per l'esame dei ricorsi da parte di chierici (AAS 106 [2014] 885-886).

Il Dicastero per la Dottrina della Fede, infine, gode anche della facoltà di emanare decreti generali (c. 30), facoltà di cui si è avvalso più volte in questi anni (Cong DF, *Decreto riguardante la scomunica a colui che divulga le confessioni*, AAS 80 [1988] 1367).

3. ESERCIZIO DELLA POTESTÀ VICARIA E VALORE DEI DOCUMENTI

Il Concilio Vaticano II ha messo in luce la dimensione vicaria della Curia Romana (CD 9), aspetto ribadito da PB (*Proemio* 8) e più esplicitamente da PE (*Principi* 5). Se da una parte è acclarato l'esercizio vica-

rio della potestà di governo della Curia Romana in ambito amministrativo e giudiziale (talvolta anche in ambito legislativo), dall'altra non può essere altrettanto detto del magistero, essendo prerogativa personale dell'ufficio episcopale primaziale.

Il DDF, pertanto, svolge mansioni diversificate, che riguardano tutti e tre gli ambiti della potestà di governo (c. 135). Sotto questo profilo il Dicastero esercita in pieno la potestà vicaria. Per quanto concerne, invece, la questione del magistero, il DDF assume una funzione di aiuto e consiglio per ciò che riguarda le questioni di fede e di costume. Va da sé, quindi, che i documenti dottrinali emessi dal DDF senza l'approvazione pontificia non possono assurgere a dignità di magistero ordinario.

In passato si ammetteva che i pronunciamenti dottrinali delle Congregazioni romane, perché approvati in forma specifica dal Romano Pontefice, facessero parte del magistero pontificio. Con la riforma di Giovanni Paolo II e di Francesco questa posizione è da considerarsi superata e sarebbe improprio parlare di approvazione in forma specifica e approvazione ordinaria dei documenti dottrinali di un'Istituzione curiale, perché ciò si realizzerebbe solamente nei confronti degli atti amministrativi (PB art. 18; *Regolamento Generale della Curia Romana* 1999, art. 126; De Paolis 1997, 577-581; Idem 2010, 12-18; Ferme 456-457 e PE art. 30). Pertanto, solo il DDF nei riguardi del magistero si trova in una posizione differente rispetto alle altre Istituzioni curiali e i suoi documenti, se espressamente approvati dal Papa, esprimono la partecipazione al magistero pontificio, richiedendo lo stesso grado di adesione (cc. 752 e 1365, LG 25).

Tale questione, già toccata dalla Cong DF nella *Nota sulla Declaratio Mysterium Ecclesiae* e ripresa dalla CTI nel documento *L'Interpretazione dei dogmi*, è stata ribadita dalla stessa Cong DF nell'Istruzione *Donum veritatis*: «i documenti di questa Congregazione approvati espressamente dal Papa partecipano al magistero ordinario del successore di Pietro» (AAS 82 [1990] 1558). Tale prassi è mutata, essendo sufficiente l'apposizione in calce della sola firma del Pontefice (*Rescriptum ex Audientia S.Smi die 21 octobris 2023*).

Va precisato che la distinzione tra approvazione pontificia o meno dei documenti del DDF si pone solo a partire dalla riforma della Curia romana da parte di Paolo VI con la *Regimini Ecclesiae Universae* del

1967, avendo cessato il Papa di essere, dopo secoli, il Prefetto del Dicastero.

Questione di natura diversa riguarda i documenti del Dicastero non approvati espressamente dal Papa, o concernente i pronunciamenti dottrinali apparsi sull'*L'Osservatore Romano* a firma di tre asterischi *** (cfr. ad esempio, *La norma morale di "Humanæ vitæ" e il compito pastorale*, in *L'Osservatore Romano*, 16-II-1989, p. 1; *Sulla risposta della Congregazione per la dottrina proposta nella Lettera apostolica "Ordinatio Sacerdotalis"*, in *L'Osservatore Romano* 19-XI-1995, p. 2; *Il potere del Papa e il matrimonio dei battezzati*, in *L'Osservatore Romano*, 11 novembre 1998, p. 1). Questi documenti non fanno parte del magistero pontificio, ma rimangono atti del Dicastero o sua espressione ai quali va data l'adesione dovuta.

4. RAPPORTO CON GLI ALTRI DICASTERI

Nei confronti degli altri dicasteri il DDF svolge un ruolo molto importante: «I documenti che debbono essere pubblicati da altri Dicasteri, Organismi ed Uffici della Curia Romana, per ciò che riguarda la dottrina circa la fede e i costumi, devono essere sottoposti precedentemente al parere della Sezione Dottrinale, che mediante una procedura di confronto e intesa aiuterà ad assumere decisioni opportune» (PE art. 75). Non si tratta di un'approvazione, ciò spetta al Romano Pontefice (PE artt. 28 § 5, 30, 31 § 2); inoltre le Istituzioni curiali sono «giuridicamente pari tra loro» (PE art. 12 § 1); trattasi invece di una *condicio sine qua non*, ovvero di un giudizio previo e autorevole in ottemperanza delle sue specifiche competenze e del suo peculiare rapporto col magistero petrino.

Questa particolare e unica competenza è comprensibile in relazione al compito proprio che il DDF svolge specificatamente nel promuovere e tutelare la fede e la morale cattolica, e nello stesso tempo per il suo particolare rapporto col magistero petrino. Alla luce di queste considerazioni prendono peculiare significato le esplicite indicazioni procedurali imposte alle Istituzioni curiali in relazione al coinvolgimento del DDF: di procedere «con il consenso» (PE art. 58 § 2), «rimane sempre intatta la specifica ed esclusiva competenza» (PE art. 84 § 2), «fatta salva la competenza» (PE artt. 90 § 1; 193), «ottenuto il voto»

(PE art. 102), «dopo aver sentito» (PE art. 104) e «d'intesa con» (PE artt. 139 § 1; 145 § 1; 151).

5. ORGANISMI PRESSO IL DDF

Sono costituite presso il DDF la Pontificia Commissione Biblica e la Commissione Teologica Internazionale, che operano «secondo le approvate loro norme» e sono presiedute entrambe dal Cardinale Prefetto della medesima Congregazione (PE art. 77), esse mantengono una loro autonomia rispetto al Dicastero.

La Pontificia Commissione Biblica, istituita da Leone XIII nel 1902, fu ristrutturata e collegata da Paolo VI alla CTI (*M.P. Sedula cura*, 27-VI-1971, AAS 63 [1971] 665-669). La Pontificia Commissione Biblica è composta da venti eminenti cultori delle scienze bibliche di varie scuole e nazionalità, nominati per un quinquennio dal Papa, e ha il compito di promuovere gli studi biblici e di aiutare il Magistero nell'interpretazione delle Sacre Scritture (artt. 1, 10 e 11); essa conferisce anche i gradi accademici in scienze bibliche (art. 14).

La CTI fu istituita da Paolo VI l'11-IV-1969, in attuazione della proposta del sinodo dei vescovi del 1967. È composta da trenta eminenti teologi di diverse scuole e nazioni nominati dal Papa *ad quinquennium*. Tale istituzione ha il compito di aiutare la Santa Sede e in modo particolare la Cong DF nell'esame delle questioni dottrinali di maggiore importanza. I suoi statuti sono stati promulgati da Giovanni Paolo II il 6-VIII-1982 col *M.P. Tredecim anni* (AAS 74 [1982] 1201-1205). I Documenti della CTI sono un solido punto di riferimento, soprattutto quelli approvati *specificatamente* dalla maggior parte dei membri; quelli invece approvati *genericamente* «non ricadono sotto la responsabilità della stessa Commissione» (art. 12).

Presso il Dicastero, infine, è istituita la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, il cui compito «è fornire al Romano Pontefice consiglio e consulenza ed altresì proporre le più opportune iniziative per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili» (PE art. 78 § 1). Essa fu voluta e istituita da papa Francesco (*Chirografo Minorum tutela actuosa*, 22-III-2014), i cui statuti (AAS 107 [2015] 564-567) furono approvati l'8-V-2015 dal Pontefice. La Pontificia Com-

missione mantiene la propria autonomia rispetto al DDF, «è presieduta da un Presidente delegato e da un Segretario», «ha Officiali propri e opera secondo le proprie norme» (PE art. 78 §§ 4-5). Essa ha il compito di assistere i vescovi e le istituzioni ecclesiastiche «nello sviluppare strategie e procedure opportune, mediante Linee Guida, per proteggere da abusi sessuali i minori e le persone vulnerabili e fornire una risposta adeguata a tali condotte da parte del clero e di membri degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, secondo le norme canoniche e tenendo conto delle esigenze del Diritto civile» (PE art. 78 § 2).

Bibliografia

- CISEK, K., *Delicta contra fidem: profili teorici e casi pratici*, in D. SALVATORI – R. PALOMBI – A. CATTÀ (eds.), *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano, 2023, 471-489.
- DE PAOLIS, V., *La collocazione della Congregazione per la Dottrina della Fede nella curia romana e la «Ratio agendi» per l'esame delle dottrine*, *Periodica de re canonica* 86 (1997) 571-613.
- DE PAOLIS, V., *La Congregazione per la Dottrina della Fede*, *Ephemerides Iuris Canonici* 50 (2010) 9-48.
- DEL RE, N., *La Curia Romana*, 4^a ed., Città del Vaticano, 1998, 95-107.
- FERME, B. E., *La competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede e il suo peculiare rapporto di vicarietà col Sommo Pontefice in ambito Magisteriale*, *Ius Ecclesiae* 11 (1999) 447-469.
- SALVATORI, D., *I criteri elaborati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per giudicare con probabilità certa de veritate et supernaturalitate circa presunte apparizioni o rivelazioni*, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 30 (2017) 13-34.
- SALVATORI, D., *I delicta riservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede e le proprie fonti*, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 36 (2023) 78-103.
- VISIOLI, M., *Commento alla Lettera apostolica in forma di «motu proprio» «Fidem servare» con cui si modifica la struttura interna della Congregazione per la Dottrina della Fede*, *Ius Ecclesiae* 34 (2022) 723-735.
- VISIOLI, M., *La giurisprudenza del dicastero per la dottrina della fede. Questioni procedurali*, in D. SALVATORI – R. PALOMBI – A. CATTÀ (eds.), *Diritto penale canonico*, cit., 449-469.